



# COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

ORIGINALE

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TESTO FINALE COORDINATO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 27.07.2000 CON DELIBERAZIONE N.45, PER COME LICENZIATO DALL'ASSEMBLEA DOPO L'ESAME, IL DIBATTITO E LA VOTAZIONE DELLE MODIFICHE E RECANTE LE MODIFICHE APPORTATE DAL CO.RE.CO. CENTRALE CON IL PROVVEDIMENTO FINALE DI CONTROLLO N.5765/5558 DEL 05.10.2000 (in corsivo le parti cassate)

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il 2° punto iscritto all'ordine del giorno, riguardante l'argomento indicato in oggetto.

Si procede, quindi, alla lettura, articolo per articolo, dello schema di regolamento proposto dalla Giunta. Man mano vengono concordate dai consiglieri comunali alcune modifiche allo schema proposto, che il Presidente pone a votazione, per alzata di mano, previa acquisizione del parere del Segretario del Comune, ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142, e precisamente:

- 1) Modifica dell'art. 1: al comma 4, sostituire le parole "dal Presidente" con le seguenti: "da una commissione formata dal Presidente e da due Consiglieri, di cui uno di minoranza";
    - Parere del Segretario comunale: favorevole;
    - Votazione: Presenti e votanti n. 12;
    - La modifica è approvata all'unanimità;
  - 2) Modifica dell'art. 3: al comma 5, sostituire le parole "dei Consiglieri assegnati" con le seguenti "dei Consiglieri presenti";
    - Parere del Segretario comunale: favorevole;
    - Votazione: Presenti e votanti n. 12;
    - La modifica è approvata all'unanimità;
  - 3) Modifica dell'art. 6: al comma 1, inserire, dopo le parole "propria determinazione", le seguenti "nonché su richiesta dei consiglieri ai sensi del successivo art. 15, comma 6";
    - Parere del Segretario comunale: favorevole;
    - Votazione: Presenti e votanti n. 12;
    - La modifica è approvata all'unanimità;
  - 4) Modifica dell'art. 6: al comma 4, sostituire le parole "può essere redatto un sommario processo verbale" con le seguenti "viene redatto processo verbale";
    - Parere del Segretario comunale: favorevole;
    - Votazione: Presenti e votanti n. 12;
    - La modifica è approvata all'unanimità;
- Si allontanano dall'aula i Consiglieri Gucciardo Francesco e Vella Francesco Calogero, per cui il numero dei consiglieri presenti scende a 10.
- 5) Modifica dell'art. 7: al comma 5, eliminare: le parole "e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi";
    - Parere del Segretario comunale: favorevole;
    - Votazione: Presenti e votanti n. 10;
    - La modifica è approvata all'unanimità;
  - 6) Modifica dell'art. 9: al comma 3, inserire, dopo la parola: "interrogazioni", l'inciso: ", interpellanze";
    - Parere del Segretario comunale: favorevole;
    - Votazione: Presenti e votanti n. 10;
    - La modifica è approvata all'unanimità;
-

- 7) Modifica dell'art. 9: al comma 5, sostituire le parole "con motivata richiesta nella quale indicano" con la seguente "per";
- Parere del Segretario comunale: favorevole;
  - votazione: Presenti e votanti n. 10;
  - La modifica è approvata all'unanimità.

A questo punto, sono le ore 20,25, la seduta viene sospesa per qualche minuto.

La seduta riprende alle ore 20,55. Sono presenti n. 9 consiglieri su n. 15 assegnati ed in carica. All'appello risultano assenti, infatti, i Consiglieri Piazza Paolo, Infantino Vincenzo, Vella Francesco Calogero, Fiorica Leonardo, Cappello Pietro Giuseppe e Gucciardo Francesco.

- 8) Modifica dell'art. 10: al comma 1, sostituire le parole "un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati" con le seguenti "tre consiglieri";
- Parere del Segretario comunale: favorevole;
  - votazione: Presenti e votanti n. 9;
  - La modifica è approvata all'unanimità;
- 9) Modifica dell'art. 12: al comma 1, sostituire le parole "Quando lo statuto lo prevede, il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può" con le seguenti "Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, deve";
- Parere del Segretario comunale: favorevole;
  - votazione: Presenti e votanti n. 9;
  - La modifica è approvata all'unanimità.

Entra in aula il Consigliere Piazza Paolo, per cui il numero dei consiglieri presenti ascende a 10.

- 10) Modifica dell'art. 12:
- sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

- 
2. "Ciascuna Commissione permanente è presieduta dal Presidente della Commissione, eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale preposto ai servizi inerenti la Commissione.
  3. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei presenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
  4. Il Consiglio comunale può nominare delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo steso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
-

5. Come previsto dal primo comma, il Consiglio comunale deve, per l'esercizio delle proprie funzioni, nominare Commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti, ma obbligatori, sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
  6. Le "Commissioni consiliari permanenti", come previsto dallo statuto, sono tre:
    - La prima commissione consiliare permanente si occupa di Urbanistica, Lavori Pubblici, Agricoltura, Territorio e Ambiente. Inoltre, come previsto dallo statuto, la prima commissione mantiene anche competenza residuale per la trattazione di tutti gli affari non di specifica competenza delle altre commissioni;
    - La seconda commissione consiliare permanente si occupa di Cultura, Turismo, Sport, Turismo ed Artigianato;
    - La terza commissione consiliare permanente si occupa di Solidarietà sociale, Igiene e Sanità.
- Ogni commissione consiliare permanente è composta da n. 5 consiglieri comunali ed è eletta dal Consiglio comunale con voto limitato ad un componente per ogni commissione".
- aggiungere i seguenti commi:
7. "La Commissione di indagine è composta da tre consiglieri comunali ed è eletta dal Consiglio comunale con voto limitato ad un componente. La commissione così composta elegge un presidente ed un relatore. Uno stesso consigliere può fare parte di più commissioni. La commissione di indagine ha poteri di accesso su tutti i documenti e può chiedere relazioni scritte o risposte a domande al Sindaco, ai singoli assessori ed ai dipendenti comunali.
  8. Le "Commissioni temporanee" sono composte da tre consiglieri comunali e sono elette dal Consiglio comunale con voto limitato ad un componente. La commissione legge un presidente. La Commissione temporanea viene istituita dal Consiglio comunale a maggioranza dei presenti nei casi in cui è necessario uno studio particolare su un determinato argomento".

- 
- Parere del Segretario comunale: favorevole;
  - votazione: Presenti e votanti n. 10;
  - La modifica è approvata all'unanimità;
- 11) Modifica dell'art. 14: al comma 1, eliminare le parole "e delle Commissioni";
- Parere del Segretario comunale: favorevole;
  - votazione: Presenti e votanti n. 10;
  - La modifica è approvata all'unanimità;
- 12) Modifica dell'art. 19: al comma 3, secondo periodo, aggiungere, dopo la parola "allegati", le parole "e chiedere il rilascio di eventuali copie";
- Parere del Segretario comunale: favorevole;
  - votazione: Presenti e votanti n. 10;
  - La modifica è approvata all'unanimità;
- 13) Modifica dell'art. 20: aggiungere il seguente comma 9:
9. Ogni singolo consigliere può chiedere in ogni momento la verifica del numero legale";
- Parere del Segretario comunale: favorevole;
-

- votazione: Presenti e votanti n. 10;
  - La modifica è approvata all'unanimità;
- 14) Modifica dell'art. 22: al comma 3, sostituire le parole "Possono presenziare" con le seguenti "Debbono presenziare";
- Parere del Segretario comunale: favorevole;
  - votazione: Presenti e votanti n. 10;
  - La modifica è approvata all'unanimità;
- 15) Introdurre, dopo l'art. 22, il seguente:

Art. 22 bis  
Funzioni rappresentative

- 
1. Il Sindaco invita i Consiglieri, direttamente o tramite il Presidente del Consiglio, a partecipare alle cerimonie, celebrazioni, manifestazioni e ad ogni altra iniziativa indetta dall'Amministrazione comunale;
  2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, il Presidente, sentiti i Capi gruppo, costituisce una delegazione consiliare, composta dal Presidente stesso o dal Vice Presidente e da un rappresentante di ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco e alla Giunta comunale". Modifica dell'art. 19: al comma 3, secondo periodo, aggiungere, dopo la parola "allegati", le parole "e chiedere il rilascio di eventuali copie";

- 
- Parere del Segretario comunale: favorevole;
  - votazione: Presenti e votanti n. 10;
  - La modifica è approvata all'unanimità;

16) Modifica dell'art. 25: eliminare il comma 5;

- Parere del Segretario comunale: favorevole;
- votazione: Presenti n. e votanti 10;
- La modifica è approvata all'unanimità;

Si allontana dall'aula il Consigliere Martorana Charles Antony, per cui il numero dei consiglieri presenti scende a 9.

17) Modifica dell'art. 28: al comma 2, sostituire le parole "avvalendosi di un dipendente comunale dallo stesso designato" con le seguenti " , il quale potrà avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, di un dipendente comunale da lui designato";

- Parere del Segretario comunale: favorevole;
- votazione: Presenti e votanti n. 9;
- La modifica è approvata all'unanimità.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, avente per oggetto: "Approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale";

---

Visto che la stessa è munita del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, e dal Segretario del Comune, sotto il profilo della legittimità (art. 53 legge 8/6/1990, n. 142);

Ritenuto di approvare il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, nel testo proposto dalla Giunta e con le modifiche sopra riportate;

Sentito il parere del Segretario del Comune, come più sopra riportato, sulle modifiche proposte;

Visto l'esito delle votazioni sulle modifiche proposte, come più sopra riportato;

Con voti favorevoli unanimi espressi, per alzata di mano, dai 9 consiglieri presenti e votanti, su n. 15 assegnati al Comune ed in carica,

#### DELIBERA

Di approvare il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, nel testo proposto dalla Giunta comunale e con le modifiche indicate in narrativa, che, opportunamente coordinato con le modifiche stesse, si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di inserire nella presente deliberazione la proposta della medesima, corredata del parere favorevole espresso sulla stessa dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, e dal Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

---

## Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello statuto di questo Comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente ordinamento EE.LL., così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, dallo statuto e dal presente regolamento.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, sono adottate da una commissione formata dal Presidente e da due consiglieri, di cui uno di minoranza, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario comunale.

### Art. 2 Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo statuto comunale.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

### Art. 3 Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.
2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se

necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.
5. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

## Capo II LE ADUNANZE

### Art. 4 Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso l'aula consiliare della Casa Municipale nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti la Giunta.
2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione espressamente autorizzati dal Presidente.
3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
4. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente sentita la conferenza dei Capigruppo Consiliari può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il



Presidente deve dare notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

6. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana e quella della Unione Europea, e quella della Regione Siciliana.

#### Art. 5

##### Pubblicità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.
2. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e al Segretario comunale, ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

#### Art. 6

##### Adunanze "aperte"

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo statuto o di rilevanti motivi d'interesse della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, nonché su richiesta dei consiglieri ai sensi del successivo art. 15, comma 6. sentita la Conferenza dei Capi gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza viene redatto processo verbale.

### Capo III I CONSIGLIERI

#### Art. 7 Mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo statuto.
2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e entrano in carica all'atto della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.
3. Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
4. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
5. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta.

#### Art. 8 Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo statuto.
2. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.

3. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.
5. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
6. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

#### Art. 9

#### Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico - amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo statuto. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.
2. Quando nella richiesta é precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.
5. I Consiglieri comunali, per le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
6. L'esercizio dei diritti dei consiglieri e i relativi doveri del Sindaco o degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi saranno regolati da apposito regolamento.

#### Capo IV

#### GLI ORGANI CONSILIARI

Art.10  
I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da almeno tre consiglieri.
2. La Conferenza dei Capi gruppo é organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco, al Presidente e al Segretario comunale la loro composizione e il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capo gruppo il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui é stato eletto deve dare comunicazione, come previsto dal secondo comma, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui é stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che eleggerà al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione come previsto dal secondo comma da parte del Consiglieri interessati.
6. Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 15 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
7. Fino alla comunicazione dei Capi gruppo, le predette comunicazioni saranno effettuate ai Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze per ogni lista.

Art. 11  
Conferenza di Capi Gruppo

1. La conferenza dei Capi gruppo é organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei Capi gruppo, anche prima di chiederne l'iscrizione nell'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse.
3. La conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale con appositi incarichi.
4. La conferenza dei Capi gruppo é, anche verbalmente, convocata dal Presidente e anche su richiesta di uno dei Capi gruppo, e presieduta dallo stesso o da chi ne fa le veci. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare in loro vece un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

5. Le adunanze, che per decisione del Presidente possono essere anche pubbliche, sono valide quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica. Le assenze ingiustificate saranno comunicate al Consiglio e censurate dallo stesso.
6. Alla riunione partecipa il segretario comunale od un suo delegato ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente. Delle riunioni della Conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario comunale o del dipendente dallo stesso designato.

## Art. 12 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, deve costituire nel proprio seno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando, qualora non previsto dallo statuto, la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della presentazione della Giunta.
2. Ciascuna Commissione permanente è presieduta dal Presidente della Commissione, eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale preposto ai servizi inerenti la Commissione.
3. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei presenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
4. Il Consiglio comunale può nominare delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
5. Come previsto dal primo comma, il Consiglio comunale deve, per l'esercizio delle proprie funzioni, nominare Commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti, ma obbligatori, sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
6. Le "Commissioni consiliari permanenti", come previsto dallo statuto, sono tre:
  - La prima commissione consiliare permanente si occupa di Urbanistica, Lavori Pubblici, Agricoltura, Territorio e Ambiente. Inoltre, come previsto dallo statuto, la prima commissione mantiene anche competenza residuale per la trattazione di tutti gli affari non di specifica competenza delle altre commissioni;
  - La seconda commissione consiliare permanente si occupa di Cultura, Turismo, Sport, Turismo ed Artigianato; La terza commissione consiliare permanente si occupa di Solidarietà sociale, Igiene e Sanità.Ogni commissione consiliare permanente è composta da n. 5 consiglieri comunali ed è eletta dal Consiglio comunale con voto limitato ad un componente per ogni commissione".
7. Commissione di indagine è composta da tre consiglieri comunali ed è eletta dal Consiglio comunale con voto limitato ad un componente. La commissione così composta elegge un presidente ed un relatore. Uno stesso consigliere può fare parte di più commissioni. La

commissione di indagine ha poteri di accesso su tutti i documenti e può chiedere relazioni scritte o risposte a domande al Sindaco, ai singoli assessori ed ai dipendenti comunali.

8. Le "Commissioni temporanee" sono composte da tre consiglieri comunali e sono elette dal Consiglio comunale con voto limitato ad un componente. La commissione legge un presidente. La Commissione temporanea viene istituita dal Consiglio comunale a maggioranza dei presenti nei casi in cui è necessario uno studio particolare su un determinato argomento".

#### Art. 13

#### Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. In caso di assenza o impedimento o revoca il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
- Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
5. Per le convocazioni del Consiglio e l'attivazione delle Commissioni, il Presidente si avvale dell'ufficio di segreteria; per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale che sarà specificatamente distaccato dal Sindaco in relazione alle disponibilità degli uffici, oppure temporaneamente incaricato con provvedimento del Segretario comunale.

#### Art. 14

#### Attribuzioni e poteri

1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni consiliari e la presidenza del Consiglio. Inoltre, svolge le funzioni previste dallo statuto e dalle vigenti norme regolamentari, comprese le presenti.
2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.

4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.

## Capo V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

### Art. 15 Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto integrate dal presente regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92.
2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo statuto. Nello stesso modo si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge o per statuto.
3. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza, al quale spetta la presidenza provvisoria del Consigliere neo eletto fino all'elezione del Presidente.
4. La convocazione del Consiglio comunale è disposta, come previsto dallo statuto e dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.
5. Il Consiglio comunale, come previsto dallo statuto, è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato in adunanza urgente o su determinazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
7. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.

Art. 16  
Ordine del giorno

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuare con certezza l'oggetto da trattare.
2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri comunali. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale, che rimette alla segreteria comunale, per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.
5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.
6. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 17  
Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.
2. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello della adunanza.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.



4. *In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della ripresa. (Annullato dal CO.RE.CO. di Palermo, Sede Centrale – Seduta del 05/10/2000, decisione n. 5765/5558)*
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre dare avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno debbono essere riscontrati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma 5.
7. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

#### Art. 18

##### Pubblicazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e urgenti è pubblicato all'albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale:
  - al Sindaco e agli Assessori;
  - alla Prefettura;
  - alle forze dell'ordine;
  - al Difensore Civico;
  - agli uffici e agli organismi previsti dallo statuto e dai regolamenti.
3. L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi più frequentati e comunicato agli organi locali di informazione.

#### Art. 19

##### Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, computando i termini con le modalità dell'art. 16, comma 3. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.  
I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati e chiedere il rilascio di eventuali copie.
4. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

## Capo VI LE ADUNANZE

### Art. 20 Validità delle adunanze

1. Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale, verificatasi al momento di una votazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
2. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno il numero legale, la stessa è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta di inizio.
3. *Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la legge o lo statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità. (Annullato dal CO.RE.CO. di Palermo, Sede Centrale – Seduta del 05/10/2000, decisione n. 5765/5558)*
4. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto, e nelle more può disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni.
5. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione o prefissata ai sensi dei commi precedenti ed eseguito l'appello si constati il perdurare della mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della seduta.
6. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino

definitivamente o per la votazione, sono tenuti a dare avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale.

7. Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione per un massimo di 10 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86.
8. Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.
9. Ogni singolo consigliere può chiedere in ogni momento la verifica del numero legale.

#### Art. 21

##### Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.
2. Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto, per un massimo di 15 minuti.
3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.
4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

#### Art. 22

##### La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dalla statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
2. *Il Segretario, in caso di impedimento o di astensione prevista dalla legge, può essere sostituito dal Consigliere più giovane per età, escludendo il Presidente e il Consigliere anziano per voti. Il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro*

*il suo diritto di voto.* (Annullato dal CO.RE.CO. di Palermo, Sede Centrale – Seduta del 05/10/2000, decisione n. 5765/5558)

3. Debbono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

#### Art. 22 bis Funzioni rappresentative

1. Il Sindaco invita i Consiglieri, direttamente o tramite il Presidente del Consiglio, a partecipare alle cerimonie, celebrazioni, manifestazioni e ad ogni altra iniziativa indetta dall'Amministrazione comunale;
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, il Presidente, sentiti i Capi gruppo, costituisce una delegazione consiliare, composta dal Presidente stesso o dal Vice Presidente e da un rappresentante di ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco e alla Giunta comunale". Modifica dell'art. 19: al comma 3, secondo periodo, aggiungere, dopo la parola "allegati", le parole "e chiedere il rilascio di eventuali copie".

#### Capo VII DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

#### Art. 23 Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto é esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non é consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.
4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e eventualmente, sentire i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che

decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.

5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del consigliere per la durata di quella adunanza.
6. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

---

#### Art. 24

##### Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
2. Chi intende parlare deve fame richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

#### Art. 25

##### Svolgimento della discussione

1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
3. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente articolo 21 e di norma per non più di 5 minuti.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
5. (Soppresso).

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

#### Art. 26

##### Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta dopo la relazione del proponente, proponendo il ritiro dell'argomento.
2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo e, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

#### Art. 27

##### Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione é sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione é posta in votazione.
2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza.

3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare, come previsto dal presente regolamento, una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

## Capo VIII LE DELIBERAZIONI

### Art. 28 Redazione del verbale

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. La loro redazione é curata, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario comunale, il quale potrà avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, di un dipendente da lui designato.
3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione é avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati esprimendo con la chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso dell'adunanza dal Presidente, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.
6. Il verbale della seduta segreta é redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

### Art. 29 Approvazione del verbale

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale presenti all'adunanza, vengono pubblicati in copia conforme come previsto

- dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria.
2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
  3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.
  4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

#### Art. 30

##### Le votazioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
5. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
  - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua dopo la trattazione dell'argomento da parte del proponente;
  - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
    - emendamenti soppressivi;



- emendamenti modificativi;
  - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

#### Art. 31

##### Forme di votazioni

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o No se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:
  - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria;

- b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o No in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.
- c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti.
- d) quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
- e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
- f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

#### Art. 32

#### Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 180 giorni.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

#### Capo IX

#### NORME FINALI

#### Art. 33

## Diffusione

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo-eletti.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, al Difensore civico, agli enti, istituzioni, ecc dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

## Art. 34

### Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.
3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

## INDICE

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Norme di riferimento
- Art. 3 - Interpretazione del regolamento

### CAPO II - LE ADUNANZE

- Art. 4 - Sede delle adunanze
- Art. 5 - Pubblicità delle sedute
- Art. 6 - Adunanze aperte

### CAPO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 7 - Mandato elettivo
- Art. 8 - Dimissioni, decadenza, ecc.
- Art. 9 - Diritti dei Consiglieri

### CAPO IV - GLI ORGANI CONSILIARI

- Art. 10 - I gruppi consiliari
- Art. 11 - Conferenza dei capi gruppo
- Art. 12 - Commissioni consiliari
- Art. 13 - Il Presidente del Consiglio
- Art. 14 - Attribuzioni e poteri

### CAPO V - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 15 - Convocazione
- Art. 16 - Ordine del giorno
- Art. 17 - Termini di consegna
- Art. 18 - Pubblicazione
- Art. 19 - Deposito degli atti

### CAPO VI - LE ADUNANZE

- Art. 20 - Validità delle adunanze
- Art. 21 - Partecipazione del Sindaco
- Art. 22 - Partecipazione del Segretario
- Art. 22 bis Funzioni rappresentative

### CAPO VII - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 23 - Comportamento dei Consiglieri
- Art. 24 - Ordine della discussione
- Art. 25 - Svolgimento della discussione

- Art. 26 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 27 - Mozione d'ordine e fatto personale

#### CAPO VIII - LE DELIBERAZIONI

- Art. 28 - Redazione del verbale
- Art. 29 - Approvazione del verbale
- Art. 30 - Le votazioni
- Art. 31 - Forme di votazione
- Art. 32 - Esito delle votazioni

#### CAPO IX - NORME FINALI

- Art. 33 - Diffusione
  - Art. 34 - Entrata in vigore
-

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal 26 Novembre 2000 al 11 dicembre 2000

Entra in vigore in data 12 dicembre 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

*Antonio...*  
*Antonio...* LE



REGISTRO COMUNALE

26/11/2000  
12/12/2000  
11/12/2000

*CAI*